

**AL SIG. SINDACO DI ROCCAGIOVINE**

e, p.c.: **A S.E. IL PREFETTO DI ROMA**

**AL SIG. PROCURATORE GENERALE  
DELLA CORTE DEI CONTI**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA CORTE  
DEI CONTI PER IL LAZIO**

Oggetto: Mozione ex art. 43 c. 1 e 3 T.U.O.E.L D. Lgs. 267/2000 e istanza di consiglio straordinario ex combinato disposto artt. 43 c. 1 e 39 c. 2 del medesimo D.Lgs.


I sottoscritti consiglieri Antonello Rocco De' Pierro, Paolo Nanni e Aurelio Tartaglia, appartenenti al gruppo consiliare "Italia dei Diritti", in seno al consesso assembleare di questo Comune, propongono al consiglio comunale, *ut supra* epigrafato, una mozione, con contestuale istanza di consiglio straordinario, in afferenza a quanto di seguito esplicitato.

**PREMESSO CHE**

- In data 17 dicembre 2018 veniva reso noto dal Comune di Roccagiovine un avviso di selezione pubblica per "VALUTAZIONE COMPARATA DEI CURRICULA PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA DURATA DI MESI 12 PER L'UFFICIO TRIBUTI".

- Il *dies ad quem* per la presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato nel giorno 28 dicembre 2018 (11 giorni dopo l'emissione del bando) alle ore 12,00.

- la relativa deliberazione della giunta comunale è la numero 20 del 17 dicembre 2018, approvata durante la riunione tenutasi nel medesimo giorno, alle ore 17,30, a cui hanno partecipato il sindaco Marco Bernardi e il vicesindaco Angelo Fabiani, mentre era assente l'altro membro Annita Cocchieri. L'atto *de quo* veniva pubblicato all'albo pretorio online il 20 dicembre 2018 (3 giorni dopo) con numero di registro n. 211/2018.



- Aprendo una parentesi riflessiva sul già compresso arco temporale concesso agli aspiranti, tenendo conto del particolare frangente dell'anno in cui è stato collocato il prefato periodo utile, che ha attraversato le festività natalizie, si evince in maniera lapalissiana che il tempo a disposizione per l'acquisizione cognitiva e la produzione delle istanze di partecipazione si è ridotto a circa una settimana effettiva.

- Con determinazione n. 140 del 31 dicembre 2018 il responsabile del Servizio Finanziario comunicava la graduatoria finale dell'avvenuta selezione e la sua approvazione. Dal prefato atto documentale si evinceva che vincitore risultava la signora Giada Facioni e che con la medesima veniva sottoscritto il contratto di collaborazione previsto dal bando.

- Con la determinazione n. 10 del 14 febbraio 2019 si assumeva l'impegno di spesa a favore della sig.ra Facioni per un totale di € 7369,20 relativo all'anno 2019.

- In data 17 gennaio 2019 il consigliere Antonello Rocco De Pierro, capogruppo dell'Italia dei Diritti in seno all'assise consiliare, presentava *brevi manu* un'istanza di accesso agli atti, ex art. 43 c. 2 T.U.O.E.L n. 267/2000, acquisita con prot. n. 113 della medesima data.

- In data 7 febbraio 2019 l'istante riceveva sulla sua casella di posta elettronica certificata la risposta all'accesso documentale avanzato, recante protocollo di partenza n. 282 della medesima data.

- Da una disamina del materiale ottenuto emergeva subito la lacunosità dello stesso in quanto orfano di alcuni importanti documenti afferenti alla selezione in esame. Infatti l'unico carteggio messo a disposizione era lo stesso agevolmente reperibile sul sito del Comune ("avviso di ricerca personale", "modulo partecipazione", "bozza contratto" e "determina approvazione graduatoria").

- In virtù di ciò il consigliere De Pierro si vedeva costretto a formulare, in data 27 febbraio 2019, un rinnovo di istanza di accesso agli atti, in cui estrinsecava le sue doglianze circa la carente produzione documentale fornitagli e rievocava le specificità argomentative della litica piattaforma dottrinale e giurisprudenziale in materia, sottolineando l'inequivocabilità del profilo ermeneutico ivi rappresentato, a piena tutela del sindacato ispettivo proprio della titolarità del *munus* consiliare, e l'apoditticità della disciplina puntualmente dettata dall'art. 43, c.2 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata a garantire l'espletamento dell'attività istituzionale in esecuzione del mandato elettivo ricevuto. Un paradigma concettuale ben consolidato e cristallizzato anche in sede giurisdizionale, con lapalissiane e articolate pronunce sentenziali, ma che evidentemente non ha trovato spazio



nella cognizione di chi era chiamato dalla norma alla produzione dell'intero corpo documentale per soddisfare compiutamente la pretesa dell'istante.

- Gli atti invocati erano ammessi a entrare nella sfera cognitiva del consigliere De Pierro, ai fini dell'esercizio del sindacato ispettivo sugli stessi, solo in data 2 aprile 2019, a mezzo posta elettronica certificata con protocollo di partenza numero 583 del medesimo giorno.

- Dal momento di inoltro dell'istanza, per addivenire a soddisfare la pretesa di ostensione avanzata con la medesima, sono trascorsi ben 75 giorni, nonostante il cortese invito, con il rinnovo della richiesta, a operare con sollecitudine l'integrazione documentale, con conseguente dilatazione dei tempi di esercizio del sindacato ispettivo e ineludibili coartazione e compressione della capacità interventistica, a dispetto della tempestività dinamica imposta dalla corretta attuazione del mandato elettivo, rivelatosi, nel caso di specie, notevolmente inciso nel suo integrale espletamento.

#### **CONSIDERATO CHE**

- Il Comune di Roccagiovine ha in organico un dipendente comandato da tempo immemore presso altra amministrazione e mai è stata espressa da questa maggioranza la formazione di volontà di richiamare in sede il predetto, né pertanto, di conseguenza, la necessità di procedere a nuove assunzioni, cosa che, per ovvie ragioni, risulterebbe in insanabile contrasto con la circostanza testé citata.

- A parere degli odierni scriventi, proprio in ragione di quanto appena argomentato, nessun elemento valido è riconducibile all'utilità del rapporto occupazionale avviato con la signora Giada Facioni, in quanto lo stesso avviso di selezione pubblica promanante dal Comune di Roccagiovine appare inopportuno e privo di alcuna convenienza per l'ente stesso, traducendosi di converso in un opinabile esborso di denaro pubblico.

- L'iter procedimentale per addivenire all'esito della selezione e alla formulazione della graduatoria finale è stato ascritto alla competenza valutativa e decisionale del solo Ruf (Responsabile Ufficio Finanziario), come si evince dalla stesura letterale dell'art. 7 del bando, salvo poi assistere, nel successivo art. 8, a una manifestazione di distorsivo ed enigmatico equilibrismo semantico, con la trasfigurazione dello stesso in "Commissione", lemma che non lascia adito ad alcun tentativo di approccio esegetico, nella sua accezione, circa la riferibilità a una composizione di tipo collegiale.



- All'articolo 10, con disinvolte e acrobatiche sfumature di esercizio dialettico, si assiste al ritorno dell'utilizzo del termine Ruf, in afferenza alla formazione della graduatoria finale (di durata triennale) e all'insindacabilità decisionale dello stesso, indicazione perentoria che a chi scrive appare alquanto singolare. Infatti è lecito chiedersi cosa si intenda per insindacabilità decisionale riferita alla potestà valutativa di un singolo soggetto. A giudicare dall'inspiegabile assenza della cogente e imperiosa indicazione nell'atto amministrativo, ex art. 3, c. 4 della legge 241/90, del termine di impugnazione e dell'organo giurisdizionale da adire per proporre ricorso avverso il provvedimento, dal tenore letterale del medesimo sembrerebbe emergere una manifestazione intenzionale di interdire ogni possibilità di appello, assumendo per definitivo l'esito decretato dal Ruf. Ancorché qualche pronuncia giurisprudenziale della S.C., in attinenza agli atti amministrativi, sebbene appartenenti a una tipologia differente, abbia statuito che tali elementi non inficiano la validità dell'atto, riconoscendo comunque, sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente, proprio sulla probabilità fuorviante della lacuna concorsuale testé citata si articola parte dello sviluppo riflessivo dei consiglieri proponenti. Non v'è chi non veda quanto sia verosimile che in siffatta distorsione della canonicità modale del bando, orfano di un elemento orientativo di non trascurabile rilievo, qualcuno dei concorrenti esclusi abbia potuto rinunciare al diritto all'accesso giurisdizionale per sentirsi accogliere una pretesa dichiarativa di nullità del provvedimento *de quo* per le ragioni che a breve saranno sviscerate al rilievo successivo.

- In punto di diritto, sulla scorta dell'inequivocabile disposto normativo dell'art. 1355 c.c. e delle autorevoli elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, il bando in argomento appare palesemente affetto da nullità *ab origine*. Al riguardo è d'uopo preliminarmente osservare che, come chiarito dalla S.C. con sentenza 20735/2014, "*In materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico),...*". Sotto il profilo contrattuale la stessa massima di legittimità sostiene che "*...la clausola con cui la p.a. si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c.*". A tal proposito la dottrina giuridica ha fissato apoditticamente i criteri identificativi delle categorie concettuali afferenti agli elementi accidentali del contratto, tra i quali è ben definito il perimetro entro cui opera l'istituto della condizione, l'unico per cui il legislatore ha dettato, col codice civile, una disciplina compiuta a partire dall'art. 1353. Com'è noto l'istituto si caratterizza per l'incertezza nell'*an* e, oltre alla classificazione in sospensiva e risolutiva, l'evento dedotto in condizione può essere riferibile a un fatto casuale o alla volontà delle parti contraenti (o anche di un soggetto terzo). Nel primo caso la condizione si definisce casuale, nel secondo potestativa (mista invece se partecipa di entrambi i caratteri ipotizzati). Poi esiste una distorsione della condizione

potestativa, ben disciplinata dal prefato art. 1355 c.c., che prende il nome di condizione meramente potestativa, quando di fatto è la mera volontà (mero arbitrio) di una parte a determinare l'efficacia del negozio, pertanto privo di rilevanza giuridica e quindi nullo, come argomenta puntualmente la sopra richiamata pronuncia sentenziale della Corte di Cassazione, adita per conoscere di una fattispecie assimilabile all'avviso di selezione pubblica in esame, in particolar modo quando all'art. 14 il Comune si riserva "il diritto di revoca in qualsiasi momento". Risulta lapalissiana (*in claris non fit interpretatio*), sempre assumendo come affidabile la deduzione fornita dalla statuizione *de qua*, la nullità dell'atto di annuncio della selezione, peraltro redatto, come già sottolineato in precedenza, prima dell'approvazione della connessa deliberazione di giunta, avvenuta alle ore 17,30 del giorno 17 dicembre 2018, nella stessa data apposta in calce al documento.

Tanto premesso e considerato si sottopone all'assemblea consiliare la presente

### **MOZIONE**

chiamandola a esprimersi, nel convocando consiglio in seduta straordinaria, circa l'opportunità dell'assunzione in parola e gli altri punti evidenziati in premessa e in considerazione, tra cui la nullità dell'atto *de quo*.

Si impegnano il sindaco e la giunta comunale affinché prendano atto della decisione del consiglio e in caso di approvazione della mozione provvedano, con effetto *ex tunc*, ad annullare tutta la procedura concorsuale e alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro instaurato, tanto più perché, alla luce di quanto tratteggiato in narrativa, scaturita da un atto nullo.

Proprio in virtù di quest'ultima congiuntura si impegna l'organo esecutivo, al di là dell'esito assembleare, affinché valuti attentamente la nullità del bando sotto il profilo negoziale dell'offerta al pubblico e revochi in autotutela lo stesso e ogni effetto dispiegato finora.

Roccagiovine, 6 luglio 2019

**I CONSIGLIERI**

  
**Antonello Rocco De Piero**

  
**Paolo Nanni**

**Aurelio Tartaglia**

